

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
46	Cronache Ance	20/05/2016	CODICE ALLA PROVA DELL'ATTUAZIONE (G.Latour)	2
46	Economia e fisco	20/05/2016	TRASPARENZA AL VIA MA L'ACCESSO CIVICO PARTE DOPO SEI MESI (G.Trovati)	4
5	Economia e fisco	20/05/2016	EQUITALIA, IPOTESI INTEGRAZIONE CON LE ENTRATE (M.Mobili/G.Parente)	5
Testata: ITALIA OGGI				
44	Appalti e lavori pubblici	20/05/2016	GARA PER APPALTO INTEGRATO, ESCLUSIONE LEGITTIMA SENZA SIA	7
44	Appalti e lavori pubblici	20/05/2016	SOA, LA SEDE LEGALE POTRA' ESSERE ANCHE ALL'ESTERO	8
1	Edilizia e immobiliare	20/05/2016	RISTRUTTURAZIONI, IL BONUS E' CEDIBILE (F.Poggiani)	9
Testata: IL MESSAGGERO				
23	Appalti e lavori pubblici	20/05/2016	CANTONE: "IL CODICE APPALTI NON SI TOCCA" (R.ec.)	10
Testata: ANSA				
.	Cronache Ance	19/05/2016	ANCE: PATRIZIA BORINATO NUOVO DIRETTORE GENERALE	11
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Cronache Ance	20/05/2016	NUOVO CODICE1/. IMPRESE CRITICHE SU SUBAPPALTO E PROCEDURE NEGOZiate	12
.	Edilizia e immobiliare	20/05/2016	BOOM PERI BONUS EDILIZI, NEI PRIMI TRE MESI INVESTI 7,6 MILIARDI: +50% SUL 2015	14
.	Edilizia e immobiliare	20/05/2016	DISTANZE TRA EDIFICI, PER LA CASSAZIONE LA PREVENZIONE BATTE IL REGOLAMENTO EDILIZIO	16
Testata: QUOTIDIANO IMMOBILIA RE ON LINE				
1	Cronache Ance	20/05/2016	BORINATO NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL'ANCE	17

IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Appalti. Al convegno di Confindustria sotto esame il nuovo codice e la fase transitoria - Prime risposte interpretative da Cantone

Codice alla prova dell'attuazione

Le imprese critiche su subappalto, procedure negoziate, opere di urbanizzazione

Giuseppe Latour

ROMA

Procedura negoziata, subappalto, offerta economicamente più vantaggiosa. Senza dimenticare le opere di urbanizzazione a scomputo. E, soprattutto, la grande incognita della fase di attuazione, entrata nel vivo con le prime linee guida dell'Anac ormai a un passo dalla pubblicazione. A un mese esatto dall'entrata in vigore del **Codice degli appalti** (Dlgs n. 50 del 2016), ieri i diversi segmenti del mondo produttivo coinvolto nella filiera dei contratti pubblici hanno ragionato, nel corso di un convegno organizzato da Confindustria, sull'impatto che le nuove norme hanno iniziato a produrre sul mercato. Evidenziando queste

LE IMPRESE

Panucci: dipende molto da come le regole saranno attuate. Di Paola: tetto al subappalto troppo restrittivo. De Albertis: rivedere offerta più vantaggiosa

cinque grandi aree problematiche sulle quali intervenire, sia con le linee guida dell'Anticorruzione che con il decreto correttivo che sarà pubblicato entro un anno.

La prima questione è legata alla fase di attuazione. Della sua importanza ha parlato Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria: «Molto dipenderà da come gli uomini e le donne impegnati sul mercato faranno funzionare le nuove regole. Siamo convinti che la "messa a terra" delle norme potrà determinare il loro successo». Sul punto, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha sottolineato quanto sia importante, in questi mesi, lavorare con spirito positivo: «Sono molto preoccupato di come sta avvenendo nei fatti l'attuazione. Io credo che il Dlgs n. 50/2016 sia come un ospite: se lo accogliamo con la "faccia storta", il fallimento è sicuro».

Perché nel merito ci sono diversi punti nei quali le imprese hanno seri dubbi sulle soluzioni individuate dal testo. Ne ha parlato, anzitutto, il presidente del Comitato tecnico Infrastrutture, lo-

gistica e mobilità di Confindustria, Vittorio Di Paola, sollevando la questione della trattativa privata: «Le procedure negoziate saranno ammesse fino al milione. Vuol dire che l'80% dei lavori non avrà una vera gara. Noi avremmo preferito una soglia inferiore, magari a 500mila euro».

Ma il punto sul quale sono arrivati gli affondi più duri è il subappalto. Ancora Di Paola: «Per usare un eufemismo, possiamo dire che la nuova disciplina è molto restrittiva. Mi riferisco al tetto massimo, che sarà pari al 30% dell'importo totale dei lavori, mentre prima si parlava della sola categoria prevalente, ma anche all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori». Su questo passaggio l'affondo più duro è, però, arrivato dal presidente dell'Ance, **Claudio De Albertis**: «Mi chiedo in quale Paese al mondo il legislatore dice alle imprese come governare i fattori della produzione. È inaccettabile». E non è il solo elemento critico per il presidente dei costruttori: «Tra le criticità inseriamo anche le regole sulle opere di urbanizzazione a scomputo e l'offerta economicamente più vantaggiosa, che noi vorremmo fosse seriamente governabile». Il timore è che con la soglia attuale, per la quale si usa questa procedura sempre sopra il milione, il sistema non regga. Bisognerebbe elevare il limite. Ancora, Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, spiega che nel quadro del Codice «è mancato e non è più rinviabile un confronto per rivedere le declaratorie della attuali categorie di lavorazioni».

Su queste osservazioni sono arrivate le risposte di Cantone. Sulle procedure negoziate «abbiamo provato a introdurre delle limitazioni con le linee guida, regolando gli albi fornitori e le indagini di mercato». Sul subappalto le cose sono più difficili, «perché ci sono indicazioni normative precise». Mentre sulle offerte economicamente più vantaggiose, «con le linee guida confermiamo le nostre scelte e puntiamo a utilizzare le commissioni esterne sempre sopra il milione di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità del decreto legislativo 50/2016

01 | RUOLO DELL'ANAC

Il nuovo Codice attribuisce un ruolo centrale e decine di nuovi compiti all'Anticorruzione di Raffaele Cantone. L'Anac sarà, soprattutto, il regolatore del mercato, ma dovrà anche assegnare i rating di impresa, qualificare le stazioni appaltanti e mettere in piedi l'albo dei commissari di gara

02 | SUBAPPALTO

Il tetto massimo per il subappalto è stato fissato al 30% dell'importo complessivo del contratto; è lo stesso limite attuale, anche se oggi è riferito alla sola categoria prevalente. Sopra la soglia comunitaria è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. Inoltre, a beneficio dei subappaltatori, viene reso possibile il pagamento diretto

03 | COMMISSARI DI GARA

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è l'elemento guida del nuovo sistema degli appalti. Sarà usato sempre sopra il milione di euro. Per migliorare l'imparzialità delle commissioni giudicatrici, entrano in gioco gli elenchi dell'Anac, dai quali saranno sorteggiati i commissari

04 | PROCEDURA NEGOZIATA

Questa può essere utilizzata, come adesso, fino alla soglia di un milione di euro. Si tratta di un tetto molto elevato, perché include circa l'80% del mercato dei contratti pubblici. Le linee guida emanate dall'Anac, però, hanno previsto puntuali indicazioni su indagini di mercato, avvisi, inviti e trasparenza

05 | MASSIMO RIBASSO

Viene ridimensionato ma non del tutto cancellato. Il criterio del prezzo più basso per aggiudicare le opere pubbliche rimane in piedi solo per gli interventi di importo inferiore al milione di euro. E viene vietato, tra le altre cose, anche per le gare di progettazione

06 | ATTUAZIONE

Il nuovo codice è entrato in vigore il 19 aprile scorso ma è destinato ad avere una fase di attuazione articolata. In tutto sono previsti 53 provvedimenti attuativi. L'Anac, allora, ha già cominciato a lavorare alle sue linee guida. Sette hanno appena completato la fase di consultazione. Altre tre saranno pubblicate nei prossimi giorni. Tra queste ci sarà la regolamentazione del rating di impresa



Riforma Madia. Il testo definitivo del decreto «Foia»

Trasparenza al via ma l'accesso civico parte dopo sei mesi

Gianni Trovati
MILANO

I nuovi obblighi di trasparenza introdotti dal primo decreto attuativo della riforma Madia arrivati al traguardo dell'approvazione definitiva si applicano anche alle società controllate dalla pubblica amministrazione e alle partecipate, in questo caso solo per le attività di pubblico interesse. La riforma interessa poi, oltre agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, le associazioni, fondazioni e più in generale gli enti di diritto privato che abbiano un bilancio superiore a 500mila euro, un'attività finanziata per la maggior parte da fondi pubblici e tutti i componenti degli organi di amministrazione o di indirizzo designati dalle pubbliche amministrazioni.

A indicare la platea, ampia, investita dai nuovi obblighi di trasparenza è il testo definitivo del Freedom of Information Act («Foia»), che ha ter-

minato a Palazzo Chigi il lavoro di coordinamento formale e ora attende la «bollinatura» della Ragioneria generale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le novità più significative del testo finale riguardano la definizione della platea di soggetti interessati direttamente dal «Foia». Per quanto riguarda le società partecipate, che entrano nel raggio di applicazione delle nuove regole di trasparenza solo in relazione «ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse», il decreto ospita la definizione più ampia, che rimanda al nuovo testo unico delle partecipate in corso di approvazione sempre nell'ambito della delega sulla Pa, e non prevede l'esclusione esplicita delle aziende per le quali sia già stata deliberata l'alienazione della quota pubblica. La delibera, insomma, non basterà da sola a uscire dal Foia, che di conseguenza escluderà solo le società diventate private a tutti gli effetti. Su as-

sociazioni, fondazioni ed enti di diritto privato in genere, invece, la scelta di stringere il campo si spiega con l'obiettivo di non caricare di obblighi soggetti troppo piccoli. Per questa ragione le nuove regole scatteranno solo quando il bilancio supererà i 500mila euro, e quando si verificheranno entrambe le condizioni considerate alternative dalle prime ipotesi: il finanziamento pubblico «maggioritario» (per due esercizi consecutivi negli ultimi tre) e la designazione totalitaria da parte della p.a. del titolare dei componenti degli organi di amministrazione o di indirizzo.

Per il resto, rimangono confermate tutte le scelte di fondo annunciate dal consiglio dei ministri, a partire dallo stop al silenzio-rifiuto e dalla «gratuità» delle risposte fornite dagli uffici pubblici con la sola eccezione del «effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali».

Con l'arrivo del «Foia» in

Gazzetta Ufficiale partirà la fase transitoria, non breve, riconosciuta alle Pubbliche amministrazioni per riorganizzarsi. In pratica, la trasparenza anglosassone approderà da noi in tre fasi. Da subito, i cittadini potranno «costringere» gli uffici pubblici a pubblicare i dati (per esempio le indennità dei politici) già imposti dai decreti Severino quando sono trascurati dagli enti pubblici. L'«accesso civico», cioè la possibilità di chiedere dati e informazioni ulteriori, debutterà invece sei mesi dopo. Bisognerà invece aspettare un anno per la pubblicazione integrale delle banche dati tenute dalle varie amministrazioni: si tratta, per esempio, dei database sugli incarichi pubblici tenuti dalla Presidenza del Consiglio, di quello sui dipendenti gestito dalla Ragioneria generale, e della nuova banca dati sui bilanci delle amministrazioni pubbliche che sta decollando con la riforma della contabilità di regioni ed enti locali.

gianni.trovati@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ULTIME SCELTE

I nuovi obblighi si applicano alle associazioni con bilanci superiori a 500mila euro e amministratori nominati esclusivamente dalla Pa



Fisco e contribuenti

IL RECUPERO DELLE IMPOSTE

Soluzione alternativa

Sul tavolo anche una maggiore indipendenza che è legata all'attuazione della riforma Pa

Sindacati contrari

Sulla fusione l'incognita dei contratti tra esattori e amministrazione finanziaria

Equitalia, ipotesi integrazione con le Entrate

Dopo l'annuncio di Renzi si punta al restyling della riscossione: meno maniere forti e più compliance

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Meno "coattiva" e più compliance. In sostanza, un addio alle maniere forti come pignoramenti, ganasce e ipoteche e ricerca della fedeltà fiscale del contribuente. È lo spirito con cui il Governo punta ad accompagnare l'addio a Equitalia. Un addio che è assolutamente certo dopo l'annuncio di Matteo Renzi secondo cui l'attuale agente per la riscossione è destinato a scomparire entro il 2018. Così come è certo, però, che qualcuno poi dovrà andare a recuperare le tasse non pagate. Basti pensare che nel 2015 oltre un quarto dei 14,9 miliardi incassati dalla lotta all'evasione da parte delle Entrate arrivano proprio dalla riscossione coattiva, ossia dall'azione portata avanti da Equitalia.

Tra le ipotesi circolate dopo le parole pronunciate mercoledì dal Presidente del Consiglio, c'è quella di una maggiore integrazione tra l'agente della riscossione e l'agenzia delle Entrate. In pratica, il modello adottato dai principali Paesi europei dalla Francia al Regno Unito, dove chi effettua controlli e accertamenti è lo stesso soggetto che poi si incarica di recuperare le somme evase. In Italia, invece, la scelta è stata quella di separare le due funzioni in un modello che ha visto i vecchi esattori rappresentare per lo più da aziende o rami d'aziende del mondo bancario cedere poi il posto a un soggetto unico a intero controllo pubblico (51% agenzia delle Entrate, 49% Inps) a metà degli anni Due-

mila (si veda l'articolo in basso).

L'ipotesi integrazione, però, presenta alcune grosse incognite. In primo luogo, i contratti dei circa 7 mila dipendenti di Equitalia che sono "ereditati" dal sistema bancario e quindi hanno una modulazione e trattamenti economici diversi dai "cugini" che lavorano per l'amministrazione finanziaria. Cancellare un contratto bancario per quello pubblico esporrebbe la Pa a contenziosi certi. A tal proposito, Giulio Romani, segretario generale First Cisl, paventa il ri-

IL FRONTE ENTI LOCALI

Andrà gestita anche la partita dei Comuni. L'Anci chiede la proroga dell'affidamento in scadenza il 30 giugno

schio di «inevitabili conflitti dannosi per l'intero Paese». Inoltre il passaggio automatico dal "privato" al pubblico non rispetterebbe la regola aurea dell'accesso attraverso selezione: «Bisognerebbe necessariamente fare un concorso», precisa Michele Gentile, responsabile settori pubblici Cgil.

In secondo luogo, Equitalia oggi riscuote le somme accertate dall'agenzia delle Entrate ma non solo. Perché svolge la stessa funzione, tra l'altro, anche per l'Inps (2,3 miliardi recuperati nel 2015), per oltre 6 mila Comuni (550 milioni lo scorso anno) e per altri enti come Regioni, Casse di previdenza, Camere di

commercio (altri 550 milioni). Proprio sui Comuni rischia di aprirsi una voragine, tanto è vero che il delegato Anci alla Finanza locale, Guido Castelli, si è affrettato a chiedere la proroga oltre il 30 giugno per l'affidamento della riscossione municipale a Equitalia.

In direzione diametralmente opposta va l'ipotesi formulata dal segretario di Scelta civica, Enrico Zanetti, secondo cui occorre separare nettamente l'attività di riscossione da quella dei controlli riportando la prima sotto la guida del ministero dell'Economia o di Palazzo Chigi.

Sulla scelta tra una possibile fusione e una maggiore indipendenza giocheranno un ruolo chiave i rapporti predisposti da Ocse ed Fmi sul sistema fiscale italiano e soprattutto sulle Agenzie fiscali. Rapporti che con ogni probabilità saranno resi noti solo dopo l'avvio del processo di attuazione della riforma Madaia sulla Pa su questo specifico aspetto (articolo 8 della legge 125/2015). Il decreto dovrebbe arrivare entro l'estate prima della scadenza della delega. Nel riaprire i criteri della vecchia legge Bassanini, quest'ultima consente al Governo di riformare il sistema delle Agenzie concedendo più poteri alla Presidenza del Consiglio. Un processo che richiederà un confronto all'interno del Governo per decidere come saranno articolate le nuove competenze. E di certo la strada seguita per le Agenzie tratterà il solco anche per il futuro di Equitalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il confronto

a cura di Rosanna Acierio



- Equitalia è una Spa a controllo pubblico (51% Agenzia delle entrate e 49% Inps) che gestisce la riscossione coattiva ad eccezione della Sicilia
- Equitalia procede alla riscossione diretta sia delle entrate erariali sia dei contributi, ma si occupa anche di recuperare le entrate di oltre 6mila Comuni italiani, Regioni, Casse di

- previdenza, Camere di commercio e Inail
- L'aggio della riscossione è stato ridotto dall'8 al 6% a partire dal 1° gennaio 2016: è la misura che si applica a chi paga oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella o dell'avviso esecutivo; in caso di anticipo rispetto a questa scadenza l'aggio si riduce al 3 per cento



- La riscossione coattiva dei tributi è affidata direttamente agli enti impositori e, dunque, alla Direction générale des finances publiques (Dgfp) e alla Direction générale des douanes et droits indirect (Dgddi)
- La riscossione coattiva dei contributi previdenziali è, invece, affidata direttamente all'ente di

- previdenza nazionale
- Gli enti hanno la possibilità di ridurre le maggiori imposte dovute, ad eccezione dell'Iva, e/o le sanzioni, e di "scontare" i crediti da riscossione presso gli istituti bancari
- Non è previsto alcun compenso (aggio) per la riscossione a carico del contribuente debitore



- La riscossione coattiva dei tributi è affidata direttamente alle autorità fiscali federali e regionali in seno al ministero delle Finanze, che hanno il potere di avviare a tal fine misure sia cautelari che esecutive
- La riscossione coattiva dei contributi previdenziali è, invece, affidata direttamente all'ente di previdenza nazionale

- In ogni caso, durante la fase della riscossione coattiva, gli enti non hanno la possibilità di ridurre le somme dovute a titolo di imposte e/o sanzioni, ma solo di concedere, in casi di comprovata difficoltà economica del contribuente debitore, una dilazione
- Non è previsto alcun compenso (aggio) per la riscossione a carico del contribuente debitore



- La riscossione coattiva dei tributi è affidata direttamente all'ente impositore e, dunque, a Hm revenue & customs, che può avviare soltanto misure cautelari
- Il potere di avviare misure esecutive finalizzate alla riscossione coattiva dei tributi e delle accise è, invece, affidato a società private che operano su

- incarico dell'Hmrc
- Anche nella fase di riscossione coattiva, Hmrc ha la possibilità di ridurre le somme dovute
- Sono previsti aggi della riscossione a carico dello stesso Hmrc (e non del contribuente debitore) solo nel caso di procedure esecutive avviate da società private, quali il pignoramento, la custodia e la vendita forzata



- Il sistema di riscossione spagnolo è simile a quello italiano. La riscossione coattiva dei tributi statali e doganali è affidata ad un ente pubblico autonomo che ha il potere di avviare sia misure cautelari che esecutive
- La riscossione dei contributi previdenziali è, invece, affidata direttamente alla Tesorería General de la Seguridad Social, mentre quella dei tributi locali è

- affidata a società private
- L'ente della riscossione non ha il potere di ridurre né le imposte né le sanzioni dovute
- È previsto un compenso (aggio) per la riscossione a carico dello stesso ente impositore (e non del contribuente debitore) che si attesta intorno al 5% delle somme riscosse

Gara per appalto integrato, esclusione legittima senza Sia

La mancanza dello studio di impatto ambientale (Sia) e della relazione sulle indagini e sui rilievi legittima l'esclusione di una offerta per un appalto integrato; non è sanabile con il soccorso istruttorio e determina la legittima esclusione dalla gara. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, del 12 maggio 2016 n. 1904 in relazione alla gara per un appalto integrato bandita sulla base del progetto preliminare, con richiesta del progetto definitivo in sede di offerta. In questa procedura, non più ammessa dal nuovo codice dei contratti pubblici, il disciplinare di gara prescriveva la presentazione, tra gli altri, della «relazione sulle indagini e i rilievi effettuati e propedeutici alla progettazione» e dello «studio di impatto ambientale», entrambi previsti come documenti essenziali annessi al progetto definitivo dall'art. 24 dell'abrogato dpr 207/2010.

Nel caso di specie i giudici hanno confermato che non soltanto mancavano i citati documenti, ma non esistevano in altri atti, comunque prodotti, documenti riconducibili a quelli richiesti a pena di esclusione. In realtà, nota la sentenza, in qualche documento potevano rinvenirsi alcuni riferimenti a studi e documenti, ma «non sussisteva invece, anche sotto il profilo sostanziale, una vera e propria relazione propedeutica alla progettazione secondo ciò che è richiesto per tale tipologia di opera, né uno studio di impatto ambientale o altro documento analogo o equivalente».

Il collegio ha confermato la sentenza di primo grado e quindi ritiene legittima l'esclusione disposta per mancanza di documenti indicati dal bando e dal disciplinare di gara, previsti obbligatoriamente a pena di esclusione. Per il Cds si tratta di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge (dal regolamento sui contratti pubblici) e la loro mancanza integra la fattispecie del «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti». Tale mancanza non è neanche rimediabile con la regolarizzazione documentale postuma ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici (cosiddetto soccorso istruttorio) anche perché in un appalto integrato «il progetto definitivo rappresenta una parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione del concorrente».

—© Riproduzione riservata—

APPALTI PUBBLICI

Grandi appalti in calo del 2,2%
Stazioni appaltanti affidati contratti per 41 mld (+2%)

Speciale appalti
Tutti i contenuti sono presenti nell'inserto "Grandi appalti" e una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/appalti

Soa, la sede legale potrà essere anche all'estero

Ok del senato alla norma che mette l'Italia in regola con la Ue

Soa, la sede legale potrà essere anche all'estero

Eliminato l'obbligo per le società organismo di attestazione (Soa) di avere la sede legale in Italia; una Soa con sede legale all'estero potrà operare in Italia. È quanto prevede l'articolo 6 della legge di delegazione europea per il 2015 approvata in prima lettura dal senato. La norma del governo consentirà di sanare gli effetti della procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e giunta allo stato di messa in mora ex art. 258 Tfu.

La vicenda prende le mosse dal ricorso al Tar presentato da Rina services spa che aveva contestato la norma del dpr n. 207/2010 che impone che la sede legale della società organismo di attestazione (Soa) debba essere nel territorio italiano. Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso affermando che il dpr n. 207/2010 (il regolamento del codice dei contratti pubblici), nella parte in cui impone che la sede legale delle Soa debba essere nel territorio italiano, introduce una prescrizione ingiustificata, gravosa e in contrasto con i preminenti interessi della tutela della concorrenza. I giudici romani avevano precisato anche che la disposizione regolamentare integra un'ipotesi di requisito discriminatorio ai fini dell'applicazione dei principi di stabilimento e libera prestazione dei servizi, in violazione della direttiva 2006/123/Ce.

Su richiesta di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di stato, il giudice europeo (causa pregiudiziale C-593/13) con pronuncia del 16 giugno 2015 stabilì che l'obbligo di sede legale sul territorio di uno stato membro contrasta con i principi del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento (articolo 49 Trattato Ue) e alla libera prestazione di servizi (articolo 56 Trattato Ue).

In particolare, la Corte affermò che non è possibile applicare alle Soa l'articolo 51, primo comma, Trattato Ue il quale esclude dalle norme sulla libertà di stabilimento le attività in cui si faccia esercizio di pubblici poteri, e che l'articolo 14 della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che «esso osta ad una normativa di uno stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale».

La disposizione approvata dal senato risolve la questione modificando l'articolo 64, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di prevedere per le Soa l'obbligo di avere in Italia una sede (qualsiasi), anche solo operativa, senza l'obbligo che sia quella legale.

Le Soa dovranno quindi sempre essere costituite nella forma delle società per azioni e la loro denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione»; ma la sede legale potrà essere anche all'estero.

Nonostante il dpr 207/2010 sia stato abrogato, questa norma risulta però ancora applicabile in base all'articolo 216, comma 14, del nuovo Codice (decreto 50/2016) che prevede la salvezza di questa norma finché non saranno emanate le linee guida Anac in materia di revisione della disciplina Soa.

© Riproduzione riservata



Le Entrate spiegano come il contribuente senza debito d'imposta può passare il suo credito a chi ha fatto i lavori

Ristrutturazioni, il bonus è cedibile

Possibile cessione del bonus per la riqualificazione energetica ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, come scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza debito d'imposta e condizionata all'autorizzazione del fornitore. L'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e confermando che il medesimo comma ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione.

Poggiani a pag. 35

La circolare delle Entrate sul passaggio del credito al condominio

Bonus energia cedibile

Ok per i soli contribuenti in no tax area

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Possibile cessione del bonus per la riqualificazione energetica ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, come scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza debito d'imposta e condizionata all'autorizzazione del fornitore.

Con il comma 74, dell'art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), il legislatore ha stabilito che, con riferimento alle spese sostenute dai contribuenti, dall'1/1/2016 al 31/12/2016, per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti in comune degli edifici, è possibile «cedere» la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i medesimi interventi.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 20/E dello scorso 18 maggio (si veda *ItaliaOggi*, 19/5/2016), è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e confermando che il medesimo comma ha, innanzitutto, prorogato la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione (commi da 344 a 347, art. 1 legge 296/2006), per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato «M» al dlgs 311/2006), per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione in-

vernale con generatori alimentati da biomasse combustibili e per gli interventi eseguiti su parti a comune, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Con riferimento alla possibile cessione del bonus, le Entrate confermano che le disposizioni riguardano esclusivamente i contribuenti impossibilitati a scaricare la detrazione per assenza di un debito d'imposta («no tax area») ovvero i contribuenti

sione può avvenire, oltre che limitatamente ai contribuenti indicati, per la sola detrazione derivante dagli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici e sempre che il fornitore accetti la formula di pagamento indicata.

Una ulteriore novità, introdotta dalla legge di bilancio per il 2016, riguarda la fruibilità delle detrazioni del 65%, sempre con riferimento alle spese sostenute nel 2016, anche per gli istituti autonomi per le case popolari (Iacp o enti «comunque denominati») che notoriamente sono i proprietari di complessi abitativi concessi in locazione; la fruibilità della detrazione è condizionata, però, al fatto che le unità abitative siano adibite a «edilizia residenziale pubblica» (case popolari) e appartengano al patrimonio degli enti indicati.

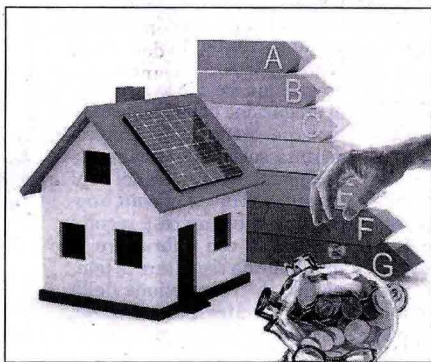
Inoltre, le Entrate ricordano che la Stabilità 2016 ha previsto una detrazione, peraltro non nuova, in quanto già compresa dalla legislazione vigente che ha regolato le detrazioni per il risparmio energetico, concernente l'applicazione del bonus del 65% alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi «multimediali» (comma 88, art. 1, legge 208/2015); la percentuale indicata non è stata specificata ma le Entrate, considerato

che gli interventi di «domotica» hanno un costo ridotto, rispetto a quelli già ammessi alla detrazione, ritiene che quella appena indicata (65%) sia quella da applicare.

Nel documento in commento si precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio scorso, che si deve far riferimento alle detrazioni dell'art. 14, dl. 63/2013 e, soprattutto, che tali dispositivi devono permettere il controllo «da remoto» degli impianti di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative, mostrando i consumi energetici periodici, le condizioni di funzionamento, la temperatura di regolazione degli impianti e consentendo l'accensione, lo spegnimento e la programmazione «settimanale» degli impianti.

Infine, si dà atto dell'introduzione (con limite) di un «credito d'imposta» per le persone fisiche che, nell'ambito dell'attività professionale e/o d'impresa, sostengono spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e/o allarme, connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, destinati a prevenire attività di natura criminale.

© Riproduzione riservata



che realizzano redditi esclusi dall'imposizione diretta o che hanno un debito assorbito interamente dalle detrazioni, di cui all'art. 13, dpr 917/1986 (tra gli altri, nel documento di prassi, si citano i titolari di pensione sotto i 7.500 euro, quelli in possesso di redditi fondiari non superiori a 185,92 euro o i possessori della sola abitazione principale).

Per la concreta attuazione, però, deve essere licenziato un provvedimento dirigenziale delle Entrate e la ces-

Il testo della circolare sul sito internet www.italiaoggi.it/documenti

Cantone: «Il Codice Appalti non si tocca»

IL CASO

ROMA Non toccate il nuovo codice degli appalti. «Sono molto preoccupato di come sta avvenendo il recepimento delle norme. C'è un clima surreale. C'è già chi sta dando sentenze sicure, sentenze di morte inappellabili, in un Paese in cui non esiste la pena di morte». Parla chiaro Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in difesa delle nuove regole sugli appalti. «Chiedo a tutti calma - ha aggiunto il presidente Anac, parlando a un convegno di Confindustria a Roma - perché abbiamo un codice appena uscito da un mese, mentre il precedente ci ha messo 4 anni. C'è una lamentazione eccessiva

sull'offerta più vantaggiosa: tutti prima erano contro il massimo ribasso e ora tutti lo rimpiangono». Le gare al massimo ribasso, infatti, sono infatti considerate quelle in cui si annida più facilmente la corruzione. Il codice, come noto, ha previsto una stretta in questo senso, anche se si potrà ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, ancora una volta la maggioranza dei casi.

Le critiche arrivano soprattutto da Confindustria a cui non piace la disciplina sui subappalti, ritenuta troppo restrittiva, e quella sulle procedure negoziate: mantenere la soglia a un milione di euro limita la concorrenza. «Ho una visione eccessiva della patologia - ha ammesso

Cantone - perché mi sono occupato di mafia, però adesso ci sono gli strumenti, le linee guida con cui proviamo a dare un senso sui due fronti, gli albi dei fornitori e le indagini di mercato. Se proviamo a blindare il meccanismo delle linee guida, otterremo trasparenza». Le linee guida sono quelle che l'Anac sta mettendo a punto per dare indicazioni concrete sull'applicazione

PER IL PRESIDENTE DELL'ANAC TROPPE CRITICHE FUORI LUOGO: «PRIMA TUTTI CONTRO IL MASSIMO RIBASSO ORA LO RIMPIANGONO»

pratica della norma. Con queste proposte, l'Autorità intendeva correggere il tiro rispetto a quanto deciso dal governo. Per esempio, visto che il limite di 1 milione di euro per affidare gli appalti senza bando è molto ampio - si legge nelle linee guida - bisognerà individuare «meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura».

Poi l'Autorità chiama in causa direttamente le amministrazioni pubbliche e chiede loro di operare in autonomia la stretta che il governo non ha voluto fare, ricorrendo agli esperti scelti dall'Autorità anche al di sotto delle soglie previste dalla legge. «Ci sono anche norme scritte male - conclude Cantone - ma l'impianto è coraggioso».

R. Ec.



Ance: Patrizia Borinato Parrello nuovo direttore generale
Nominata all'unanimità dal comitato di presidenza

Roma, 19 mag. (askanews) - Patrizia Borinato Parrello è il nuovo direttore generale dell'Ance. E' stata nominata all'unanimità dal comitato di presidenza dell'Ance. Anni 58, laureata alla Bocconi di Milano intraprende la sua carriera all'interno del sistema Confederale collaborando con Assolombarda dal 1979.

A partire dal 1995 viene chiamata a svolgere il ruolo di direttore di Ance Lombardia, diventando figura di riferimento all'interno della struttura organizzativa dell'intero sistema Ance.

"Portatrice di idee innovative sul piano del riassetto organizzativo, affiancherà il presidente Claudio De Albertis nel difficile percorso di ridisegno del sistema associativo e bilaterale delle costruzioni", sottolinea l'Ance in una nota.

E' stato inoltre nominato Antonio Gennari segretario generale per i Rapporti Istituzionali dell'Associazione.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Mag 2016

Nuovo codice/1. Imprese critiche su subappalto e procedure negoziate

Giuseppe Latour

Procedura negoziata, subappalto, offerta economicamente più vantaggiosa. Senza dimenticare le opere di urbanizzazione a scomputo. E, soprattutto, la grande incognita della fase di attuazione, entrata nel vivo con le prime linee guida dell'Anac ormai a un passo dalla pubblicazione. A un mese esatto dall'entrata in vigore del Codice degli appalti (Dlgs n. 50 del 2016), ieri i diversi segmenti del mondo produttivo coinvolto nella filiera dei contratti pubblici hanno ragionato, nel corso di un convegno organizzato presso la sede di Confindustria a Roma, sull'impatto che le nuove norme hanno iniziato a produrre sul mercato. Evidenziando queste cinque grandi aree problematiche sulle quali intervenire, sia con le linee guida dell'Anticorruzione che con il decreto correttivo che sarà pubblicato entro un anno.

La prima questione è legata alla fase di attuazione. Della sua importanza ha parlato Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria: «Molto dipenderà da come gli uomini e le donne impegnati sul mercato faranno funzionare le nuove regole. Siamo convinti che la "messa a terra" delle norme potrà determinare il loro successo». Sul punto, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha sottolineato quanto sia importante, in questi mesi, lavorare con spirito positivo: «Sono molto preoccupato di come sta avvenendo nei fatti l'attuazione. Io credo che il Dlgs n. 50/2016 sia come un ospite: se lo accogliamo con la "faccia storta", il fallimento è sicuro».

Perché nel merito ci sono diversi punti nei quali le imprese hanno seri dubbi sulle soluzioni individuate dal testo. Ne ha parlato, anzitutto, il presidente del Comitato tecnico Infrastrutture, logistica e mobilità di Confindustria, Vittorio Di Paola, sollevando la questione della trattativa privata: «Le procedure negoziate saranno ammesse fino al milione. Vuol dire che l'80% dei lavori non avrà una vera gara. Noi avremmo preferito una soglia inferiore, magari a 500mila euro».

Ma il punto sul quale sono arrivati gli affondi più duri è il subappalto. Ancora Di Paola: «Per usare un eufemismo, possiamo dire che la nuova disciplina è molto restrittiva. Mi riferisco al tetto massimo, che sarà pari al 30% dell'importo totale dei lavori, mentre prima si parlava della sola categoria prevalente, ma anche all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori». Su questo passaggio l'affondo più duro è, però, arrivato dal presidente dell'Ance, Claudio De Albertis: «Mi chiedo in quale Paese al mondo il legislatore dice alle imprese come governare i fattori della produzione. È inaccettabile». E non è il solo elemento critico per il presidente dei costruttori: «Tra le criticità inseriamo anche le regole sulle opere di urbanizzazione a scomputo e l'offerta economicamente più vantaggiosa, che noi vorremmo fosse seriamente governabile». Il timore è che con la soglia attuale, per la quale si usa questa procedura sempre sopra il milione, il sistema non regga. Bisognerebbe elevare il limite. Ancora, Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, spiega che nel quadro del Codice «è mancato e non è più rinviabile un confronto per rivedere le declaratorie della attuali categorie di lavorazioni».

Su queste osservazioni sono arrivate le risposte di Cantone. Sulle procedure negoziate «abbiamo provato a introdurre delle limitazioni con le linee guida, regolando gli albi fornitori e le indagini di mercato». Sul subappalto le cose sono più difficili, «perché ci sono indicazioni normative precise». Mentre sulle offerte economicamente più vantaggiose, «con le linee guida confermiamo le nostre scelte e puntiamo a utilizzare le commissioni esterne sempre sopra il milione di euro».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Mag 2016

Boom per i bonus edilizi, nei primi tre mesi investiti 7,6 miliardi: +50% sul 2015

Alessandro Arona

Dopo la battuta d'arresto registrata nel 2015, torna a correre all'inizio di quest'anno la spesa per ristrutturazione edilizia abitativa e interventi per il risparmio energetico degli edifici incentivata dalle detrazioni fiscali (rispettivamente) del 50 e del 65% (in dieci anni).

I dati sono del Cresme su fonte del Ministero delle Finanze: nel primo trimestre del 2016 l'ammontare dei pagamenti per interventi di rinnovo edilizio ed energetico (bonifici effettuati con l'apposito format bancario) è stato di 7.640 milioni di euro, il 49,5% in più rispetto al primo trimestre 2015 (allora furono 5.109 milioni).

Il Cresme non fornisce per ora lo "spaccato" tra bonus edilizi e risparmio energetico, ma teniamo conto che nella media degli ultimi tre anni i primi rappresentavano in valore degli interventi circa l'85% del totale (lo sconto del 50% copre infatti interventi edilizi, mediamente più costosi, mentre il 65% va in gran parte nella sostituzione degli impianti termici e delle finestre, pur potendo coprire anche la riqualificazione energetica complessiva dell'edificio).

Il boom è stato consistente soprattutto a gennaio, quando i pagamenti sono raddoppiati a 4.697 milioni dai 2.379 del gennaio 2015 (+97%); ma anche a febbraio (1.281 milioni, +3,7%) e marzo (1.662 milioni, +11,2%) la crescita è proseguita. Crescita che peraltro era partita già a dicembre (2.684 milioni, +7,3%) e fra l'altro gli ultimi mesi del 2015 sono andati meglio del previsto, perché il rapporto Cresme per la Camera dei Deputati di metà ottobre prevedeva in tutto il 2015 una spesa incentivata per 23,556 miliardi di euro, mentre il dato effettivo dell'anno è stato superiore, a 25,147 miliardi.

Confrontando il dato dei pagamenti 2016 (7.640 milioni) con quelli dei primi trimestri degli anni scorsi emerge un livello inferiore solo al 2014 (anno record), allora fu 8.510 milioni a gennaio-marzo, ma superiore ai 5.929 milioni del 2013 e ai 4.841 milioni del 2012.

Si tratta per ora, è chiaro, ancora di dati parziali, ma per Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, sono un altro segnale (insieme ai bandi 2015, alle macchine movimento terra e alle vendite Angaisa) che il mercato dell'edilizia sta ripartendo.

La quota degli interventi incentivati sul totale del rinnovo edilizio residenziale è cresciuta progressivamente negli anni, fino ad arrivare al 60% stimato dal Cresme nel 2013 e 2014, anche se nel 2015 (documento Camera di ottobre) si sarebbe registrata una preoccupante marcia indietro al 50-52% circa (nel senso che il dato potrebbe nascondere un ritorno al nero di parte di questi interventi).

Ricordiamo che la legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli sconti fino al 31 dicembre di quest'anno, per poi tornare dal 2017 all'aliquota ordinaria di incentivo del 36% prevista per gli

interventi di recupero edilizio abitativo.

SI VEDA IL DOSSIER SUI BONUS 2016

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Mag 2016

Distanze tra edifici, per la Cassazione la «prevenzione» batte il regolamento edilizio

Enrico Morello

Non vi è alcun motivo di negare a chi costruisce per primo, anche in presenza di norme dei **regolamenti edilizi** che fissino **distanze** tra le costruzioni diverse da quelle stabilite dal Codice civile, la possibilità di avvalersi delle facoltà connesse al principio della “**prevenzione**”. Cioè di decidere se costruire sul confine o a distanza dal confine stesso. Questo, anche se i regolamenti locali prevedano solo una distanza tra costruzioni maggiore da quella stabilita dal Codice civile senza però stabilire espressamente anche una distanza minima dal confine.

Questo il principio fissato dalle Sezioni Unite con la decisione 10318/2016 per porre fine al contrasto esistente tra varie sentenze in merito alla incompatibilità, o meno, del principio della prevenzione con la disciplina delle distanze.

La rilevanza del caso consiste nel fatto che chi costruisce per primo, ovviamente, potendo decidere dove costruire (sul confine o no) finisce per condizionare le possibilità di costruire del vicino, il quale a seconda della scelta operata dal “primo arrivato” si troverà costretto a decidere tra: costruire in aderenza (articolo 877 del Codice civile), chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (articolo 874) oppure costruire arretrando il suo edificio in misura pari all'intero «distacco legale».

Il caso esaminato della Sezioni Unite nasceva dalla domanda di arretramento proposta da un proprietario nei confronti del fabbricato del confinante in quanto non rispettoso dei limiti di distanza tra edifici fissati dalla legge 765/1967. La sentenza del Tribunale di Nola stabiliva che si debba applicare non il termine sulla distanza indicato dalla legge 761/67 ma quello di otto metri previsto viceversa dal regolamento edilizio del Comune (in questo caso quello di Ottaviano).

La Corte d'appello di Napoli riteneva invece che a dover essere arretrato fosse l'edificio del proprietario che aveva avviato la causa in quanto, come era risultato dalla istruttoria del procedimento, era stato costruito “per secondo”. Ma la vicenda andava avanti (ormai sono passati 26 anni!) sino in Cassazione, per poi ritornarvi in quanto il ricorrente sosteneva, appunto, l'inapplicabilità del principio della prevenzione in presenza di norme regolamentari che imponevano distanze differenti da quelle previste dal Codice civile. Così la vicenda veniva affrontata per la seconda volta dalla Cassazione, dove la Sezione II investiva della faccenda le Sezioni unite, ravvisando un contrasto interno alla stessa Sezione

Le Sezioni Unite hanno così chiarito come non vi sia alcuna incompatibilità del principio di prevenzione con la disciplina delle distanze di cui alla legge 761/67.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

19/05/2016

Borinato nuovo direttore generale dell'ANCE

Nominata all'unanimità dal comitato di presidenza



Italia • Il comitato di presidenza dell'**ANCE** ha nominato oggi all'unanimità **Patrizia Borinato Parrello** al ruolo di direttore generale. Patrizia Borinato Parrello, anni 58, laureata alla Bocconi di Milano intraprende la sua carriera all'interno del sistema confederale collaborando con Assolombarda dal 1979. A partire dal 1995 viene chiamata a svolgere il ruolo di direttore di ANCE Lombardia, diventando figura di riferimento all'interno della struttura organizzativa dell'intero sistema ANCE.